

Omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute in acconto o a saldo:

nel caso il versamento dell'IMU sia stato omesso, oppure sia stato effettuato ma in misura inferiore al dovuto, è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento dell'imposta dovuta con l'aggiunta delle seguenti sanzioni:

1) versamento entro 14 gg. dalla scadenza: viene applicato all'imposta lo 0,2 % per ogni giorno di ritardo (es.: versamento entro 8 gg. dalla scadenza: sanzione = $0,2 \times 8 = 1,6$ % dell'imposta);

2) versamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza: viene applicata all'imposta una maggiorazione del 3 %;

3) versamento oltre 30 giorni dalla scadenza, purchè entro 1 anno dalla stessa, viene applicata all'imposta una maggiorazione del 3,75 %.

Inoltre, all'imposta devono essere aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (attualmente tale tasso è al 2,5 %).

Modalità di versamento:

è stata confermata per il ravvedimento operoso la procedura che non prevede, nell'F24, l'esposizione autonoma di sanzioni ed interessi, che vanno invece sommati all'importo dell'IMU dovuta (infatti la [Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/2012](#) ha previsto dei codici tributo per interessi e sanzioni ma specificatamente per il caso degli accertamenti).

Possibilità di effettuare il calcolo del ravvedimento tramite link **Calcolo imu on-line**